

Città di

# SAN SALVATORE MONFERRATO

REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

tel. 0131\_233122 fax. 0131\_238208 P.I. 00446660060 C.F. 80005590064

[segreteria@comune.sansalvatoremonferrato.al.it](mailto:segreteria@comune.sansalvatoremonferrato.al.it) - [www.ssalvatoreinrete.it](http://www.ssalvatoreinrete.it)



Reg. Ord. n. 1391

## IL SINDACO

**CONSIDERATA** la necessità di evitare pericoli al transito dei pedoni sulla pubblica via e di garantire la relativa sicurezza durante le nevicate;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

**VISTO** l'art. 10 del Regolamento di Polizia Urbana;

**VISTA** la legge n. 689 del 24 novembre 1981;

**RILEVATO** che l'accumulo di neve sui marciapiedi e sui tetti può rappresentare un notevole pregiudizio alla sicurezza, costituendo per i passanti su ogni strada aperta al pubblico passaggio un pericolo costante;

**RITENUTO** opportuno adottare i relativi provvedimenti;

## ORDINA

A tutti i proprietari, conduttori e/o amministratori di edifici privati prospicienti aree soggette a pubblico passaggio, durante e/o dopo la caduta della neve:

- ♦ di sgomberare i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati di proprietà, in prossimità di accessi ai servizi commerciali e passi carrai, tenendo sgombero uno spazio utile al passaggio pedonale;
- ♦ di raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o della banchina o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali;
- ♦ di rimuovere il ghiaccio dai luoghi di passaggio pedonale o di cospargerlo con opportuno materiale antisdrucciolo (sale, segatura e sabbia);
- ♦ durante lo sgelò di tenere sgomberate le bocchette di scarico davanti alle case per il deflusso delle acque;
- ♦ di non gettare acqua o altri liquidi che causino formazione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;
- ♦ i proprietari di edifici debbono assicurarsi della resistenza dei tetti e non gettare la neve raccolta dai tetti medesimi, dai balconi e dalle terrazze sulla pubblica via, senza il permesso dell'Amministrazione Comunale, anche per evitare danni a persone e cose, .
- ♦ i balconi, le terrazze ed i davanzali debbono essere sgomberati prima o durante la pulizia della strada sottostante ed in modo da non arrecare molestia ai passanti;
- ♦ I trasgressori alle suindicate disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa da EURO 25,00 ad EURO 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000;

## DISPONE

- in caso di necessità ed a seguito di copiose nevicate, l'adozione del divieto di sosta con la rimozione forzata a tutti i veicoli, per agevolare le operazioni di sgombero della neve o lo svolgimento di eventuali lavori straordinari autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- in caso di nevicate superiori a cm.10 la sospensione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e del mercato ambulante.

## **INCARICA**

il Servizio di Polizia Locale in collaborazione con l'Ufficio Tecnico LL.PP. di adottare i necessari e ulteriori provvedimenti, di dare diffusione alla presente ordinanza e di vigilare sulla relativa attuazione.

## **INVITA**

tutta la Cittadinanza a prestare la massima collaborazione e attenzione per concorrere ad eliminare o limitare al massimo i prevedibili disagi al passaggio delle persone con particolare riguardo agli anziani ed a tutti coloro che hanno problemi deambulatori.

Copia della stessa sia affissa all'Albo Pretorio del Comune, trasmessa all'Ufficio Tecnico LL.PP., all'Ufficio di Polizia Locale ed inviata, per quanto di competenza, alla locale Stazione dei Carabinieri ed al Servizio 118.

## **AVVERTE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/1990, si informa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa, o in alternativa ricorso straordinario ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni come sopra.

Avverso il presente provvedimento è ammesso altresì ricorso entro 60 giorni al Ministero dei LL.PP. da notificarsi a mezzo raccomandata A.R. all'Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale, via Nomentana 2 00161 ROMA, ed a questo Comune, piazza G. Carmagnola 26 15046 SAN SALVATORE MONFERRATO (AL), ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. e dell'art. 70 comma 1 del D.P.R. 495/92 e s.m.i.

Unità responsabile del procedimento Ufficio Segreteria.

Dalla Residenza Municipale, lì 28 dicembre 2011.

p.IL SINDACO  
Corrado TAGLIABUE  
IL VICE SINDACO  
Gherardo DESANA